

## ATTO DI PRECETTO

L' **Avv. VANESSA DE ALMAGRO**, elettivamente domiciliata in Palermo, Via T. Tasso 4, ( c.f. DLMVSS78M53G273L - [vanessadealmagro@pecavvpa.it](mailto:vanessadealmagro@pecavvpa.it) ),

### PREMESSO

che con sentenza n. 591/2017, emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 17.5.2017, rilasciata con formula esecutiva in data 29.5.2017, notificata con tale formula in data 7.6.2017, il Comune di Misilmeri è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore distrattario, Avv. Vanessa De Almagro, liquidate in Euro 1215,00, oltre CPA Iva e spese generali;

che la somma dovuta è pertanto pari a Euro 1215,00 oltre CPA al 4% (€ 48,6) e spese generali al 15% ( Euro 182,25) ( non essendo dovuta iva per il regime forfettario cui è sottoposta la scrivente), per un totale di Euro 1.445,85;

che nonostante il sollecito inviato, esso Comune non ha adempiuto alle statuizioni della suddetta sentenza;

### INTIMA E FA PRECETTO

Al Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro-tempore di pagare all'odierno istante le seguenti somme:

Euro 1.445,85 - sorte

Euro 200,00 - spese precetto

Totale: Euro 1645,85

### CON L' AVVERTIMENTO

**Che il debitore può concludere con i creditori un accordo di**

**composizione della crisi** o proporre un **“piano del consumatore”**, con l’ausilio di un **“organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice”** ossia può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo al medesimo un piano del consumatore. E che in mancanza, decorsi inutilmente gg. 10 dalla notifica dell’atto di precetto, si procederà ad esecuzione forzata.

Salvo ogni altro diritto.

Palermo, li \_\_\_\_\_

Avv. Vanessa De Almagro

Avv. Vanessa De Almagro  
Via T. Tasso 4 - 90144 Palermo  
Tel. 091306705/ Fax 0916250249  
vanessadealmagro@pecavvpa.it

**RELATA DI NOTIFICAZIONE A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA  
CERTIFICATA**

*ex art. 3- bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53*

Io sottoscritto Avv. Vanessa De Almagro, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Palermo, con studio in Palermo nella Via T. Tasso n. 4, C.F: DLMVSS78M53G23L; PEC: vanessadealmagro@pecavvpa.it, nella mia qualità di procuratore distrattario

**ATTESTO**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 -bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 Ottobre 2012 n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1 L. 24 Dicembre 2012 n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 Marzo 2005 n. 82 e successive modifiche, che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici firmati digitalmente:

1)atto: atto di precetto, firmato digitalmente nei confronti di COMUNE DI MISILMERI, in persona del sindaco p.t., (pec: [affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it](mailto:affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it))

e per l'effetto

**NOTIFICO**

ad ogni effetto di legge a:

**1) Comune di Misilmeri**, in persona del sindaco p.t., trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC [affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it](mailto:affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it), estratto dall'indice delle p.a.

Palermo Li 15.01.2018

Avv. Vanessa de Almagro

C f246.082048.REGISTRO UFFICIALE.I.0001387.15-01-2018

are. 1

Facendo seguito alle intercorse telefoniche, con la presente sono a rappresentarVi di accettare la somma pari ad € 1.445,85 portata dal precetto notificatoVi in data 15 gennaio u.s., al netto delle somme dovute a titolo di compensi per precetto, pari ad € 200,00.

In attesa di pronto e sollecito riscontro, porgo distinti saluti.

*Avv. Vanessa De Almagro*

*Via T. Tasso 4, Palermo*

# COMUNE DI MISILMERI (Provincia di Palermo)

\*\*\*\*\*

## COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 267/2000, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 591/2017 DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE – GASPARRI GASPARE C/COMUNE DI MISILMERI

### IL COLLEGIO DEI REVISORI

#### PREMESSO

Che in data 03 luglio 2018 tramite PEC alle ore 09:22 è stata inoltrata la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio Comunale sul debito fuori bilancio avente ad oggetto "riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 co.1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, derivante da sentenza esecutiva n. 591 del 17.05.2017, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio Gasparri Gaspare.

Esame degli atti:

con la sentenza 485/2015 resa dal Giudice di Pace di Termini Imerese il 30.09.2015 veniva dichiarata la soccombenza del Signor Gasparre Gaspare il quale aveva proposto opposizione all'ingiunzione di pagamento che il Comune di Misilmeri aveva posto in essere per il recupero di canoni del servizio acquedotto per un importo di €. 4.268,47;

il Signor Gasparri Giuseppe ha appellato la sentenza del Giudice di Pace e, il Tribunale di Termini Imerese riformando la sentenza 485/2015 con la sentenza n.591 il 17.05.2017 ha annullato l'ordinanza di ingiunzione emessa dal Comune di Misilmeri in data 8.7.2013 nei confronti del signor Gasparri e, ha condannato l'Ente a pagare le spese del primo grado di giudizio per un importo di euro 900,00 oltre IVA e CPA e le spese del secondo grado di giudizio per euro 1.215,00 oltre IVA, CPA e spese generali, somme da distrarsi in favore del difensore;

in data 15.01.2018 l'Avvocato Vanessa De Almagro, difensore del Signor. Gasparri ha notificato via PEC atto di precetto in cui intima al comune di Misilmeri il pagamento di euro 1.645,85 di cui euro 1.445,85 per sorte ed euro 200 spese di precetto.

Facendo seguito ad interlocuzioni con nota di cui al protocollo n. 2277 del 22.01.2018 l'Avvocato Vanessa de Almagro ha comunicato la propria rinuncia alle spese di precetto per euro 200,00, riducendo così la pretesa creditoria ad euro 1.445,85 come da sentenza del Tribunale.

## ESAMINATE

La proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

### PRESO ATTO

Che l'articolo 194 del D.Lgs 267/2000 dispone che con deliberazione consiliare gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo;

Che ad oggi non risulta ancora approvato da parte dell'organo consiliare il bilancio di previsione 2018/2020;

Che il d.lgs. 10 agosto 2014, n.126, ha sostituito l'art. 163 del d.lgs.267/2000 (TUEL) che, nel testo modificato - per le parti che interessano - così espressamente dispone:

(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

*1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. (Omissis)*

*2. (omissis) Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.*

Che la Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione siciliana (Deliberazione n.18 /2016/PAR), si è espressa in merito “alla necessità che il pagamento avvenga in conseguenza di una preventiva e tempestiva deliberazione consiliare finalizzata, in particolare, a ricondurre l'obbligazione nell'ambito della contabilità dell'ente, ad individuarne le risorse per farvi fronte, ad accertare la riconducibilità del debito alla fattispecie tassativamente individuata dalla legge, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità.”

Che alla luce di quanto innanzi detto nel corso della gestione provvisoria, è possibile disporre pagamenti per “le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi” e che per tali specifici atti, sentenze esecutive, di cui alla lett. a) dell'art 194 del TUEL, tale evenienza deve avvenire tramite l'adozione del necessario provvedimento formale di riconoscimento del debito.

Che in base agli elementi forniti, è stata accertata l'esistenza del debito fuori bilancio di che trattasi relativamente alla spesa riconducibile, ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) derivante da sentenza esecutiva.

Che le risorse atte al pagamento della predetta somma di euro 1.445,85 trova copertura finanziaria nell'intervento 1.11.103 capitolo 124 "spese per liti, arbitraggi, patrocini legali e risarcimenti" nel redigendo bilancio di previsione 2018/2020.

Tutto ciò premesso

VISTI

I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dell'area

**SI ESPRIME – parere favorevole all'approvazione del debito fuori bilancio di che trattasi,**

**ricorda**, che l'obbligazione al pagamento deve essere assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

**invita** l'Ente a trasmettere, in virtù di quanto previsto dall'art. 23, comma 5°, della legge 289/2002, il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Procura Regionale della Corte dei Conti;

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Buona sera,

in allegato si trasmette parere firmato digitalmente dal Collegio dei Revisori

Cordiali saluti

Roberto Rispoli